



Università degli studi di Foggia

Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Foggia

**CONVENZIONE QUADRO
TRA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
E
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ed ODONTOIATRI DELLA
PROVINCIA DI FOGGIA**

Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
23/11/2000
(Supplemento Ordinario della G.U. n° 18 – 23/1/2001)

Premesso che

- La Facoltà di Medicina e Chirurgia è interessata al raggiungimento degli obiettivi qualificanti del Corso di Laurea Specialistica di Medicina e Chirurgia, alla luce dell'attuale normativa che prevede di:
 - acquisire da parte dello studente un approccio olistico ai problemi della salute;
 - acquisire una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo anche nella dimensione socio culturale;
 - acquisire la capacità di affrontare i problemi sanitari anche dal punto di vista preventivo;
 - acquisire la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità;
 - acquisire una adeguata conoscenza della medicina di famiglia e del territorio anche mediante esperienze pratiche di formazione sul campo;
- L'Ordine dei Medici è interessato a garantire al cittadino una formazione professionale del medico idonea ai nuovi bisogni di salute ed alle indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità (*WHO Report, BMJ 2001; 323:947-8*), e di garantire al medico una consapevole scelta professionale.

L'Università degli Studi di Foggia , con sede legale in Foggia, Via A. Gramsci, 89/91, C.F. 94045260711, nella persona del Rettore, Prof. Antonio Muscio, nato a Orsara di Puglia (FG), il 13.09.1943,

e

L'Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Foggia, con sede legale in Foggia, Via V. Acquaviva, 48, C.F. 8002830711, nella persona del Presidente, Dott. Carmine Stallone, nato a Rodi G.co (Foggia), il 8-10-1943,

Convengono:

di organizzare congiuntamente parte della attività formativa professionalizzante degli studenti del sesto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia da svolgere presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale, in ottemperanza a quanto previsto dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore

A tal fine stipulano quanto segue:

1. Si costituisce una Commissione mista Paritetica, nominata dalle parti, costituita da quattro medici universitari e quattro medici di medicina generale, incaricata di selezionare e nominare i Docenti e Tutori del “*Corso di Insegnamento in Medicina di Famiglia*”, definire gli obiettivi formativi, definire il programma dei seminari svolti da Medici di Medicina Generale presso le strutture didattiche della Facoltà, monitorare le attività mediante schede di valutazione, articolare lo svolgimento del tirocinio per un periodo massimo di due mesi, formulare proposte per il perfezionamento dell’iniziativa, redigere un “Regolamento della Convenzione Quadro” in atto ed un “Regolamento Attuativo del Corso di Insegnamento in Medicina di Famiglia”.
2. L’Università riconosce il titolo di “Docenti in Medicina di Famiglia” al Medico di Medicina Generale che svolge le attività seminariali del “Corso di Insegnamento in Medicina di Famiglia” per l’Anno Accademico per il quale viene stipulata la convenzione e ne certifica l’attività svolta.
3. L’Università riconosce il titolo di “Tutore” al Medico di Medicina Generale presso il cui ambulatorio gli studenti svolgeranno le attività tutoriali-pratiche del “Corso di Insegnamento in Medicina di Famiglia” per l’Anno Accademico per il quale viene stipulata la convenzione e ne certifica l’attività svolta.
4. L’attività svolta dai Docenti e dai Tutori nei confronti dell’Università e degli studenti è attualmente gratuita.
5. Il Medico di Medicina Generale Tutore dovrà far rispettare allo studente: - il divieto a svolgere attività autonome, anche solo burocratiche, non funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti; - il numero minimo di ore di frequenza stabilito; - il rispetto delle norme vigenti sulla privacy.
6. Il Medico di Medicina Generale – Tutore ha il compito di verificare il rendimento dello studente al termine del tirocinio tramite idonei strumenti di valutazione.
7. L’Università si impegna a garantire il supporto organizzativo e di segreteria, l’assicurazione contro gli infortuni per gli studenti, la riproduzione del materiale didattico eventualmente necessario, le aule per i seminari.
8. La convenzione sarà inviata al Comitato Permanente regionale per la Medicina Generale ex art. 12 DPR 270/00 per quanto di competenza.
9. Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 5 Agosto 1998, n. 363, competeranno all’Ente convenzionato, relativamente alle proprie strutture, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i., riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, e dal D.M. 10 marzo 1998, sulla sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
10. Qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, da un collegio arbitrale nominato secondo detto regolamento. Il collegio deciderà secondo diritto, nel rispetto degli artt. 806 e segg. cod. proc.civ.

11. La convenzione ha durata annuale a dalla data di sottoscrizione e viene tacitamente rinnovata di anno accademico in anno accademico, salva diversa dichiarazione espressa dalle parti.

Foggia 05-01-2005

Università degli Studi di Foggia
Il Rettore
(Prof. Antonio Muscio)

Ordine dei Medici e Odontoiatri di Foggia
Il Presidente
(Dott. Carmine Stallone)